

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Oggetto consiliare n. 4859

RELAZIONE

Con il presente progetto di legge la Regione intende in primo luogo disciplinare ed organizzare le funzioni regionali derivanti dal nuovo quadro normativo in materia di tutela della biodiversità definito, in primis, dalle Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", nonché dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 concernente "Regolamento recante l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", recentemente modificato dal DPR n. 120 del 12 marzo 2003.

In tale contesto la Regione intende definire con maggiore precisione i diversi ruoli dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella conservazione e nella gestione dei siti che costituiscono la rete Natura 2000, denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), nonché le procedure amministrative connesse.

Inoltre, attraverso il presente strumento normativo, la Regione tende ad inserire la rete di siti comunitari individuati in Emilia-Romagna nel più ampio contesto legislativo che presiede alla pianificazione territoriale ed alla programmazione in campo ambientale, oltre che a raccordare meglio tali siti con lo stesso sistema regionale delle aree naturali protette e con la relativa legislazione di settore.

Fino ad ora la Regione in questa materia ha provveduto unicamente all'individuazione territoriale dei Siti di Importanza Comunitaria ed alla designazione delle Zone di Protezione Speciale, attraverso apposite deliberazioni della Giunta regionale, ed a normare, seppure in modo parziale, la gestione dei siti comunitari compresi all'interno delle aree naturali protette (art. 105 della L.R. 3/99).

Nella presente legge vengono definite le finalità generali in base alle quali promuovere la conservazione e la gestione dei siti comunitari nel quadro delle politiche regionali di sostenibilità ambientale.

Vengono altresì individuati gli Enti preposti ad aggiornare il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nei siti, a predisporre le relative misure di conservazione, ad effettuare periodicamente il monitoraggio. Infine vengono definite le modalità per l'elaborazione degli studi di incidenza e per l'effettuazione della valutazione di incidenza di piani, programmi ed interventi.

In particolare, nella legge sono indicate e disciplinate le competenze amministrative dei diversi Enti, che possono essere così sintetizzate:

alla Regione competono le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di revisione periodica dell'elenco dei siti, nonché l'eventuale surrogia in caso di inadempienze da parte di Comuni e Province nell'esercizio delle funzioni assegnate;

alle Province ed agli Enti gestori di Aree protette competono l'adozione di misure di conservazione, la promozione dell'attività di monitoraggio, nonché l'effettuazione della valutazione di incidenza di piani, programmi ed interventi connessi alle proprie funzioni;

agli altri Enti pubblici (Comunità Montane e Comuni) compete l'effettuazione della valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi connessi alle proprie funzioni.

Al fine di assicurare, sia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria, sia per le ZPS già istituite, le opportune misure di gestione necessarie a garantire la buona conservazione degli habitat naturali e la permanenza delle specie animali e vegetali presenti, la Regione, tenendo conto delle "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il Decreto ministeriale del 3 settembre 2002, con la presente legge stabilisce anche gli strumenti per concretizzare tali obiettivi.

Infatti, la corretta gestione di tali aree, caratterizzate da un notevole pregio ambientale riconosciuto a livello europeo, presuppone che siano predisposte apposite linee gestionali tese a salvaguardare le peculiarità naturalistiche presenti e, nel contempo, capaci di mantenere e sviluppare le attività antropiche compatibili, soprattutto quelle legate all'agricoltura ecosostenibile, le quali, in molti casi, sono determinanti al fine di creare e di promuovere le condizioni per garantire la presenza di habitat e specie tutelate dalla Direttiva comunitaria.

A ciò va correlata un'attenta valutazione delle incidenze che piani o interventi ricadenti all'interno dei siti, o nelle loro immediate vicinanze, possono avere sugli equilibri ambientali presenti, in modo tale da selezionare le attività ammissibili in quelle precise aree.

A tale proposito, lo Stato italiano è stato oggetto dell'apertura di procedure di infrazione comunitaria da parte della competente Commissione in quanto, relativamente al recepimento delle Direttive comunitarie sopracitate, la Commissione ha ritenuto non adeguate le azioni intraprese attraverso le normative nazionali di recepimento della Direttiva Habitat per la corretta gestione della rete Natura 2000.

In regione Emilia-Romagna il numero complessivo di SIC e ZPS è di 115 per una superficie di 213.000 ha ed attualmente è in corso una fase di aggiornamento delle ZPS che porterà ad un loro ampliamento.

Nell'elaborazione del presente progetto di legge si è tenuto pertanto conto del mutato quadro normativo a livello statale con l'adozione del recente DPR n. 120 del 12 marzo 2003, che recepisce integralmente le indicazioni contenute nelle Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Con riferimento specifico all'articolato del presente progetto di legge si osserva quanto segue:

agli artt. 1 e 2 si stabilisce che la Regione definirà più in dettaglio, con un provvedimento specifico, le modalità ed i tempi delle procedure amministrative connesse alla gestione dei siti;
all'art. 3 vengono esplicitati i ruoli delle Amministrazioni provinciali e degli Enti gestori delle aree protette ai quali vengono demandati i compiti di definire le misure di conservazione dei siti stessi;
gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 sono, invece, dedicati alla valutazione di incidenza di piani, e progetti, al ruolo dei diversi enti, anche in relazione alla vigente normativa in materia di impatto ambientale.

Venendo al Capo relativo al conferimento di funzioni, l'art. 9 si propone di completare l'attribuzione alle Province delle funzioni in materia di raccolta dei funghi, dal momento che attualmente permane in capo alla Regione la competenza relativa al provvedimento di autorizzazione alla raccolta degli stessi per iniziative scientifiche. Tale adempimento può trovare migliore collocazione in una ottica di sussidiarietà presso gli uffici provinciali che già curano gli altri profili amministrativi relativi alla raccolta dei funghi.

Con l'art. 10 la Regione intende conferire la materia delle bonifiche dei siti inquinati alle Province, compresi i profili di carattere finanziario, riservandosi il potere di programmazione degli interventi, avvalendosi di ARPA per l'analisi di rischio e conservando il ruolo di interlocutore del Ministero dell'Ambiente per i siti nazionali. L'anagrafe dei siti da bonificare è istituita dalla Regione e gestita da ARPA; l'Ente regionale predispone inoltre il previsto piano per gli interventi ad iniziativa degli interessati.

In riferimento alle modificazioni di leggi regionali, con l'art. 11 si apportano modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), alla luce dell'esperienza maturata negli anni di vigenza della legge stessa. L'ottica è quella di una semplificazione delle procedure previste e di un adeguamento ai mutamenti intervenuti sia a livello normativo-regolamentare sia nei rapporti con i soggetti istituzionali chiamati ad operare con l'Agenzia medesima (Enti locali, AUSL).

L'art. 12 del progetto di legge ha lo scopo di favorire indirettamente la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani penalizzando chi non raggiunge gli obiettivi minimi stabiliti dalla Regione, applicando, per i rifiuti eccedenti la quantità prevista dalla stessa, l'imposta nella aliquota massima prevista dalla legge. Si prevede inoltre che la differenza tra l'imposta prevista dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e l'imposta più alta determinata dallo stesso articolo 12 non possa gravare sulla tariffa dei rifiuti solidi urbani.

D'altro canto si intendono incentivare gli impianti che realizzano un effettivo recupero di materia o energia, attraverso l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura del venti

per cento dell'ammontare, richiedendo però che tale recupero sia nei limiti di una percentuale minima stabilita dalla Giunta regionale.

In ogni caso è attribuita alla Giunta regionale la competenza a fissare l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

L'art. 13 modifica la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 nel senso di prevedere che l'Agenzia di Ambito introduca nei regolamenti dei rifiuti urbani forme di riduzioni tariffarie volte ad incentivare la quota di rifiuti conferiti in maniera differenziata.

Nel Capo relativo alle disposizioni varie, all'art. 14, si è provveduto a ridenominare e ripеримetrare il Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra, a seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, istituito con DPR 21 maggio 2001, che ne ricomprende parte del territorio.

L'art. 15 ha lo scopo di delegificare la materia della utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per consentire l'attuazione della direttiva comunitaria attraverso la predisposizione di apposito regolamento regionale che stabilisca in modo dettagliato gli ulteriori limiti e condizioni cui deve sottostare tale utilizzazione. Essendo il fenomeno sempre più rilevante sul piano economico è necessario che il suo sviluppo avvenga in un'ottica di sostenibilità ambientale.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI
NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA
SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE
92/43/CEE E 79/409/CEE INERENTI
LA RETE NATURA 2000 IN ATTUAZIONE
DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997, N. 357

CAPO I

Finalità, ambito di applicazione
e funzioni della Regione

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'Allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della fauna e della flora selvatiche).

2. Per quanto non disciplinato dal presente Titolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPR n. 357 del 1997, comprese le definizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi alle Province e agli Enti gestori delle aree protette, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite.

2. Con direttiva della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 357 del 1997, nonché forniti gli indirizzi per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.

CAPO II

Misure di conservazione

Art. 3

Misure di conservazione

1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'art. 3, comma 1 del DPR n. 357 del 1997 ricadenti nel proprio territorio le misure di conservazione necessarie approvando all'occorrenza specifici piani di gestione che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più province la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province.
2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di più aree protette l'Ente gestore il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri Enti gestori. Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Provincia, acquisita l'intesa dell'Ente gestore dell'area protetta.
3. Nel caso di parchi nazionali le competenze delle Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.
4. L'Ente gestore dell'area protetta adotta qualora si renda necessario il piano di gestione di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione.
5. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie degli interventi che non presentano incidenze significative sul sito.

Art. 4

Monitoraggio

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'art. 7 del DPR n. 357 del 1997, sono esercitate dalla Regione che si avvale di soggetti dotati della necessaria professionalità.

CAPO III

Valutazione di incidenza

Art. 5

Valutazione di incidenza dei piani

1. La valutazione di incidenza prevista dal comma 2 dell'art. 5 del DPR n. 357 del 1997 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.
2. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.
3. Per i piani approvati dal medesimo Ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento approvativo. L'Ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.

Art. 6

Valutazione di incidenza su progetti e interventi

1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento.
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero di screening ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura

della valutazione dell'impatto ambientale) e' effettuata dall'autorita' competente allo svolgimento di tali procedure.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comune puo' avvalersi, previa convenzione, della Provincia.

Art. 7

Valutazione di incidenza in aree protette

1. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 e' effettuata dal soggetto competente acquisito il parere dell'Ente gestore dell'area protetta.

2. Qualora il sito della rete "Natura 2000" ricada in area protetta la valutazione di incidenza di cui all'art. 6 e' effettuata dall'Ente gestore dell'area protetta.

3. Qualora i progetti o gli interventi ricadano nel territorio esterno all'area protetta e siano relativi ad un sito della rete "Natura 2000" ricadente parzialmente nell'area protetta, l'Ente gestore della medesima esprime un parere ai fini della valutazione di incidenza.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 8

Disposizioni finali

1. Qualora le funzioni previste ai Capi II e III della presente legge interessino un'area interregionale il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.

2. In caso di accertata e persistente inattivita' nell'esercizio delle funzioni previste ai Capi II e III la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 16 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalita' ivi previste.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE

CAPO I

Attribuzione di funzioni

Art. 9

Attribuzione di funzioni in materia
di raccolta funghi per iniziative scientifiche

1. Sono attribuite alle Province le funzioni della Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

2. Il provvedimento di autorizzazione, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validita', comunque non superiore ad un anno, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.

3. E' abrogato l'art. 12 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n. 352 del 23 agosto 1993).

Art. 10

Funzioni amministrative in materia
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. La Regione predispone il programma regionale degli interventi di bonifica e ripristino ambientale sulla base dell'analisi di rischio applicata all'anagrafe dei siti prevista dall'art. 17, comma 12, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Per l'analisi di rischio la Regione si avvale di ARPA. La Regione e'

altresi' competente a formulare la proposta dei siti di interesse nazionale, di cui all'art. 17, comma 14, del DLgs n. 22 del 1997, e ad esprimere l'intesa con il Ministro dell'Ambiente, ai fini dell'approvazione dei progetti relativi ai medesimi siti.

2. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 5, sono attribuite alle Province le funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previste all'art. 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, ivi compresa la gestione finanziaria degli interventi riferita ai siti di interesse nazionale e ai siti del programma regionale. Qualora l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel territorio di piu' Province il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Provincia il cui territorio e' maggiormente interessato, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta.

3. Nei casi in cui il progetto e gli interventi siano approvati dalla Provincia, le garanzie finanziarie previste dall'art. 17, comma 4, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 10, comma 9, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni) per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore della Provincia.

4. L'anagrafe dei siti da bonificare, di cui al comma 1, e' istituita dalla Regione che si avvale per la gestione di ARPA, in applicazione degli indirizzi stabiliti dalla Regione e sulla base dei dati forniti dai Comuni e dalle Province.

5. La Regione, sentite le Province, predispone il Piano relativo agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ad iniziativa degli interessati che hanno presentato la comunicazione di cui all'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

CAPO II

Modificazioni di leggi regionali

Art. 11

Modificazioni alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) le parole da: «un Comitato tecnico interdipartimentale» fino a: «ambientali e produttive» sono sostituite dalle parole: «un Comitato tecnico composto dai rappresentanti delle Direzioni generali della Regione competenti in materia di sanita' ed ambiente.».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 44 del 1995 e' abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 3 della L.R. n. 44 del 1995, dopo le parole: «tra i rappresentanti delle Province, delle Aziende-USL e dell'ARPA» sono aggiunte le parole «e i tre Sindaci componenti il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8.».

4. Dopo la lettera t bis) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 44 del 1995, e' aggiunta la seguente:

«t ter)

gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della regione, nell'ambito degli indirizzi forniti dalla Regione e degli accordi definiti con gli Enti proprietari».

5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 44 del 1995, e' sostituita dalla seguente: «a) programma triennale e annuale delle attivita';» e la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 44 del 1995 e' abrogata.

6. Il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 44 del 1995 e' sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA, fornendo il supporto al Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 ed alla Giunta regionale secondo le rispettive competenze.».

7. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 44 del 1995 le parole «programma annuale di attività» sono sostituite dalle seguenti: «programma triennale e annuale delle attività».

8. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 44 del 1995 è sostituita dalla seguente:

«d)

tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del Sistema regionale e locale).».

9. Al comma 3 dell'articolo 8 della L.R. n. 44 del 1995, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza del mandato elettivo».

10. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della L.R. n. 44 del 1995, è aggiunto il seguente:

«7 bis.

La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.».

11. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 44 del 1995, dopo le parole: «dalla costituzione dell'ARPA» sono aggiunte le seguenti: «sulla base degli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale».

12. Al comma 2 dell'art. 11 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

i criteri per la definizione e gestione della dotazione organica;

b)

i criteri per la definizione dell'assetto organizzativo;

c)

la struttura e l'articolazione del programma triennale e annuale delle attività di cui all'articolo 12;».

13. L'articolo 12 della L.R. n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Programma triennale e annuale delle attività

1. Il programma triennale e annuale delle attività definisce le linee strategiche dell'attività dell'ARPA, ed è adottato dal Direttore generale.

2. La struttura e le articolazioni del programma triennale e annuale delle attività, a livello regionale e provinciale, sono definite dal regolamento di cui all'articolo 11.

3. Il programma triennale e annuale delle attività contiene, anche, le prestazioni che ARPA è tenuta a fornire alla Regione ed al sistema delle Autonomie locali in relazione a quanto previsto nell'accordo di programma di cui all'articolo 3.».

14. Il comma 2 dell'articolo 14 della L.R. n. 44 del 1995 è abrogato.

15. Il comma 5 dell'articolo 15 della L.R. n. 44 del 1995 è abrogato.

16. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della L.R. n. 44 del 1995 le parole: «programma annuale di attività della Sezione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «programma triennale e annuale delle attività».

17. Il comma 6 dell'articolo 17 della L.R. n. 44 del 1995 è abrogato.

18. L'articolo 18 della L.R. n. 44 del 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'ambiente,
l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore

1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui al regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al DLgs 30 luglio 1999, n.300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.».

19. Il comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 44 del 1995 e' sostituito dal seguente:

«3. In particolare formano oggetto di consultazione i documenti programmatici dell'ARPA.».

20. Al comma 4 dell'articolo 19 della L.R. n. 44 del 1995, dopo le parole: «procedimento amministrativo e del diritto di accesso», sono inserite le seguenti: «e di cui al DLgs 24 febbraio 1997, n.39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente).».

21. Gli articoli 20 (Rapporti con la Regione), 27 (Assegnazione della quota del Fondo sanitario relativo al 1995), 28 (Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi di programma) e 29 (Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA) della L.R. n. 44 del 1995 sono abrogati.

Art. 12

Modificazioni alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31
e disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. All'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5 bis. Qualora il gestore conferisca in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia, una quantità di rifiuti solidi urbani tal quali superiore a quella derivante dall'applicazione della percentuale di raccolta differenziata, prevista dalla Regione ovvero quella più elevata prevista dai Piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR), per la quantità di rifiuti in eccedenza si applica un ammontare di imposta nella misura pari a 25,82 Euro ogni mille chilogrammi. La differenza fra l'ammontare dell'imposta prevista alla lett. a) del comma 5 e quella prevista ai sensi del presente comma non può essere posta a carico della tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti urbani o della tariffa dei rifiuti urbani.».

2. All'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6 bis. Gli scarti ed i sovralli di cui all'articolo 3, comma 40 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del venti per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e dei sovralli e stabilisce le relative modalità di verifica.».

3. L'ammontare dell'imposta di cui all'art. 3, comma 29 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' fissato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13

Modificazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25

1. All'art. 18 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2 bis. I regolamenti di cui all'art. 6, comma 1, prevedono forme di riduzione della tariffa commisurate alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.».

CAPO III

Disposizioni varie

Art. 14

Ridenominazione e ripermimetrazione del Parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano di cui al DPR 21 maggio 2001 (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano), la denominazione del Parco regionale di crinale Alta Val di Parma e Cedra, istituito con L.R. 24 aprile 1995, n.46 (Istituzione del Parco regionale di crinale Alta Val di Parma e Cedra) e' sostituita come segue: «Parco regionale dell'Alto Appennino parmense».

2. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale del parco, il nuovo perimetro e la zonizzazione sono individuati nella cartografia allegata alla presente legge.

Art. 15

Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

1. Al fine di tutelare l'ambiente e l'ecosistema, in attuazione dell'art. 6, comma 1, punto 2 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 99 (attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fanghi di depurazione per i quali e' previsto l'utilizzo in agricoltura.